

**SCHEMA DI CONVENZIONE, TRA I COMUNI DI GUSSOLA (CR), COMMESSAGGIO (MN), DOSOLO (MN), MARTIGNANA DI PO (CR), POMPONESCO (MN), RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR), SABBIONETA (MN) E SAN GIOVANNI IN CROCE (CR), PER LA GESTIONE ASSOCIATA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL TUEL, DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE (ART. 1, COMMI DA 534 A 542, LEGGE N. 234/2021).**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede del Comune di Gussola, posta in Gussola (CR), C.A.P. 26040, Piazza Comaschi Carlo n. 1, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge,

**TRA**

1) Il **COMUNE DI GUSSOLA**, Codice Fiscale 00298700196, con sede legale in Gussola (CR), Piazza Comaschi Carlo n. 1, qui rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Sig. STEFANO BELLI FRANZINI, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il giorno \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede comunale in Gussola (CR), C.A.P. 26040, Piazza Comaschi Carlo n. 1, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, in qualità di rappresentante legale del Comune di Gussola, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

2) Il **COMUNE DI COMMESSAGGIO**, Codice Fiscale 83000510202, con sede legale in Commessaggio (MN), Piazza Italia n. 1, qui rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Sig. ALESSANDRO SARASINI, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il giorno \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede comunale in Commessaggio (MN), C.A.P. 46010, Piazza Italia n. 1, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, in qualità di rappresentante legale del Comune di Commessaggio, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

3) Il **COMUNE DI DOSOLO**, Codice Fiscale 83000130209, con sede legale in Dosolo (MN), Piazza Garibaldi n. 3, qui rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Dott. PIETRO BORTOLOTTI, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il giorno \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede comunale in Dosolo (MN), C.A.P. 46030, Piazza Garibaldi n. 3, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, in qualità di rappresentante legale del Comune di Dosolo, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

4) Il **COMUNE DI MARTIGNANA DI PO**, Codice Fiscale 81000870196, con sede legale in Martignana di Po (CR), Via della Libertà n. 64, qui rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Dott. ALESSANDRO GOZZI, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il giorno \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede comunale in Martignana di Po (CR), C.A.P. 26040, Via della Libertà n. 64, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, in qualità di rappresentante legale del Comune di Martignana di Po, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

5) Il **COMUNE DI POMPONESCO**, Codice Fiscale 83000230207, con sede legale in Pomponesco (MN), Piazza XXIII Aprile n. 11, qui rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Sig. GIUSEPPE BARUFFALDI, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il giorno \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede comunale in Pomponesco (MN), C.A.P. 46030, Piazza XXIII Aprile n. 11, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, in qualità di rappresentante legale del Comune di Pomponesco, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

6) Il **COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI**, Codice Fiscale 00334230190, con sede legale in Rivarolo del Re ed Uniti (CR), Piazza Roma n. 6, qui rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Sig. LUCA ZANICHELLI, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il giorno \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede comunale in Rivarolo del Re ed Uniti (CR), C.A.P. 26036, Piazza Roma n. 6, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, in qualità di rappresentante legale del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

7) Il **COMUNE DI SABBIONETA**, Codice Fiscale 83000390209, con sede legale in Sabbioneta (MN), Piazza Ducale n. 2, qui rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Dott. MARCO PASQUALI, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il giorno \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede comunale in Sabbioneta (MN), C.A.P. 46018, Piazza Ducale n. 2, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, in qualità di rappresentante legale del Comune di Sabbioneta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

8) Il **COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE**, Codice Fiscale 00304470198, con sede legale in San Giovanni in Croce (CR), Piazza del Comune n. 1, qui rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Dott. PIERGUIDO ASINARI, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il giorno \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede comunale in San Giovanni in Croce (CR), C.A.P. 26037, Piazza del Comune n. 1, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, in qualità di rappresentante legale del Comune di San Giovanni in Croce, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

### **PREMESSO:**

- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, prescrivendo che detti accordi siano sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., pena la nullità degli stessi;

- che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, e possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- che l'art. 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 assegna ai comuni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale;

- che il successivo comma 535 individua, alla lettera a), fra i comuni ammessi a richiedere i contributi di cui al comma 534, i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro, prevedendo che la domanda sia presentata dal comune capofila;

- che il seguente comma 536 individua le tipologie di intervento ammissibili nonché i contenuti essenziali della richiesta di contributo, disponendo che gli enti comunichino le richieste di contributo, per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 30 aprile 2022. La richiesta deve contenere:

a) la tipologia dell'opera, che può essere relativa a:

1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

3) mobilità sostenibile;

b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale è chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;

c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa;

- che, a norma dell'art. 1, comma 537, della Legge n. 234/2021, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sarà determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute dovesse superare l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione sarà effettuata a favore dei comuni che presentino un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate sarà calcolata la media semplice dell'IVSM;

- che, con decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49 del 28 febbraio 2022, sono stati approvati il modello informatizzato e le modalità di presentazione, da parte dei comuni interessati, delle domande per la concessione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana per l'annualità 2022;

### CONSIDERATO:

- che, tra le parti qui convenute, sono intercorsi accordi per la definizione di sinergie e strategie comuni per la realizzazione, nel territorio casalasco-viadanese, di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, mettendo a fattor comune le diverse esperienze di amministrazione dei rispettivi territori e progettualità di sviluppo delle comunità amministrare, in un'ottica che si propone di superare la dimensione di "piccolo comune" condivisa da ciascun aderente alla costituenda forma associativa e di attrarre, a beneficio del territorio e delle popolazioni, risorse per investimenti, altrimenti difficilmente accessibili, in grado di fungere, grazie alla realizzazione di progetti di tipo coordinato e condiviso, da leva di sviluppo di un territorio riconosciuto come "area marginale";

- che, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sulla base dei dati relativi alla popolazione residente calcolati dall'Istat alla data del 31 dicembre 2020, risulta quanto segue:

Comune di Gussola:	n. 2.630 abitanti;
Comune di Commessaggio:	n. 1.089 abitanti;
Comune di Dosolo:	n. 3.304 abitanti;
Comune di Martignana di Po:	n. 2.054 abitanti;
Comune di Pomponesco:	n. 1.661 abitanti;
Comune di Rivarolo del Re ed Uniti:	n. 1.842 abitanti;
Comune di Sabbioneta:	n. 4.145 abitanti;
Comune di San Giovanni in Croce:	n. 1.894 abitanti;
Totale forma associativa:	n. 18.619 abitanti;

- che i Comuni aderenti alla costituenda forma associativa contavano, pertanto, alla data del 31 dicembre 2020, una popolazione complessiva di 18.619 abitanti, e pertanto soddisfano il requisito previsto dall'art. 1, comma 535, lett. a), della Legge n. 234/2021;

- che i Comuni aderenti, all'interno dei rispettivi ambiti casalasco e viadanese di appartenenza - il primo ricadente nella provincia di Cremona ed il secondo nella provincia di Mantova -, condividono, costituendosi in associazione tramite la presente convenzione, una coerenza tematica assicurata da una comune strategia tematica e programmatica;

- che i sunnominati Comuni qui rappresentati hanno adottato, ciascuno, idonea deliberazione di pari oggetto e testo uniforme, da ritenersi parte integrante della presente convenzione, ma acquisita agli atti delle rispettive segreterie comunali e qui non allegata per ragioni di economicità del procedimento;

Tanto premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina l'esercizio, da parte dei Comuni qui costituiti, delle azioni delineate dall'art. 1, commi 534, 535, 536, 538, 540 e 542, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i., e dal decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2022.

2. Tali azioni, compresa l'adozione di tutti i provvedimenti e l'esecuzione degli adempimenti che saranno richiesti e disciplinati con successivi atti di regolazione degli organi governativi e/o delle autorità indipendenti competenti, sono finalizzate alla gestione associata di progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale dei comuni qui costituiti.

3. I progetti condivisi dagli enti qui costituiti e proposti ai fini della candidatura di cui all'art. 1, commi da 534 a 542, della Legge n. 234/2021 e s.m.i., e di cui al decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2022, sono di seguito definiti:

Comune	Titolo del Progetto	Importo del Progetto
<b>Gussola</b>	I giovani, lo sport ed i suoi valori. Processo di rigenerazione urbana del centro sportivo comunale, realizzazione di servizi per la collettività	€ 665.633,95
<b>Commessaggio</b>	Rigenerarsi sportivamente. Implementazione dell'offerta sportiva delle attrezzature comunali	€ 458.721,65
<b>Dosolo</b>	Riqualificazione spazi esterni di pertinenza del Polo Scolastico con realizzazione di aree per il gioco e lo sport	€ 756.132,90
<b>Martignana di Po</b>	Rigenerazione urbana del Centro Sportivo "F. Guerra" di Martignana di Po	€ 588.293,59
<b>Pomponesco</b>	Pomponesco: rigenerazione urbana protagonista del mondo basso padano attraverso lo sport, l'architettura, la pittura, la scultura la poesia ed i racconti	€ 535.524,92
<b>Rivarolo del Re ed Uniti</b>	Rivarolo del Re ed Uniti: le sue Ville, le sue Chiese, le sue grandi corti, lo sport, la musica, i giuochi, l'arte, la cultura e le tradizioni. Progetto di rigenerazione urbana delle ex scuole delle frazioni di Brugnolo e Villanova	€ 559.828,05
<b>Sabbioneta</b>	Intervento di rigenerazione dello spalto Bresciani come spazio verde a servizio di cittadini e turisti	€ 869.055,18
<b>San Giovanni in Croce</b>	A-Factory: i giovani incontrano il lavoro. Rigenerazione urbana per la creazione di spazi destinati a servizi occupazionali per ragazzi dai 16 ai 25 anni	€ 566.810,16
<b>Totale</b>		<b>€ 5.000.000,40</b>

4. Con l'adesione alla presente convenzione, i Comuni associati intendono perseguire i seguenti obiettivi di interesse generale, confluiti in una condivisa e coerente strategia tematica: miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive.

### Art. 2 - Durata

1. La presente convenzione esplicherà i propri effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione e fin quando non sarà concluso ogni procedimento afferente al presente accordo, sino al completamento della realizzazione ed alla completa rendicontazione degli interventi candidati, e la stessa non necessiterà di alcun provvedimento di rinnovo o proroga anche per gli esercizi successivi a quello in cui è stata approvata e sottoscritta dagli enti qui costituiti.

2. La presente convenzione si scioglierà automaticamente nel caso in cui i progetti presentati non siano approvati e finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 1, commi 534 e ss., della Legge n. 234/2021 e s.m.i..

### **Art. 3 - Delega delle funzioni**

1. Gli enti qui costituiti nominano il Comune di GUSSOLA come Capofila, delegandone gli organi competenti ad assumere ogni deliberazione e determinazione richiesta dalle disposizioni vigenti, e a provvedere ai relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa, che siano funzionali alle attività di cui all'art. 1, nel rispetto del dettato del TUEL e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

### **Art. 4 - Funzioni e impegni del Comune Capofila**

1. Il Comune di GUSSOLA, in quanto Comune Capofila, è obbligato:

a) a coordinare i Comuni partner affinché, prima della presentazione dell'istanza di contributo, siano formalizzati gli accordi tra Comuni, preventivamente approvati, come previsto dall'art. 42, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, dal Consiglio Comunale di ciascun ente aderente;

b) ad assicurare la coerenza della strategia tematica posta a fondamento dei progetti presentati a contributo;

c) a generare, tramite l'apposita piattaforma messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, i CUP relativi alle singole opere;

d) a presentare, esclusivamente in via telematica, attraverso le funzioni della Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al D.Lgs. n. 229/2011, l'istanza di ammissione al contributo, munita di firma digitale del rappresentante legale e del responsabile del servizio tecnico, indicando l'elenco dei Comuni facenti parte della forma associativa e tutti gli interventi individuati dai Comuni associati, con i relativi CUP, secondo le modalità definite dal decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2022, entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 30 aprile 2022;

e) in caso di ammissione a contributo, ad assicurare, in qualità di unico assegnatario delle risorse di cui all'art. 1, comma 534, della Legge n. 234/2021 per la realizzazione di tutti gli interventi, il rispetto della legislazione vigente nazionale in materia di programmazione e di gestione delle risorse, inserendo anche le opere che saranno realizzate nei territori degli altri enti della convenzione nei propri documenti di programmazione (DUP), che dovranno essere coerenti con il proprio bilancio di previsione;

f) in caso di ammissione a contributo, ad affidare i lavori entro i termini indicati dall'art. 1, comma 538, della Legge n. 234/2021, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attribuzione delle risorse;

g) a garantire, in caso di finanziamento, che gli interventi dei Comuni associati siano portati a termine attraverso la gestione, l'attuazione e il monitoraggio degli stessi;

h) a garantire, in caso di finanziamento, la conservazione degli atti amministrativi relativi alle proposte presentate dai Comuni associati, ai fini della successiva attività di controllo da parte dell'Amministrazione titolare dell'intervento;

i) ad assicurare la rendicontazione ed il monitoraggio delle opere pubbliche di cui all'art. 1, commi da 534 a 541, della Legge n. 234/2021 attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. n. 229/2011, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022»;

l) a tenere i rapporti con i Comuni della convenzione.

2. Al Comune Capofila è attribuito il ruolo di soggetto attuatore di tutti gli interventi, in relazione ai quali assume la responsabilità organizzativa e la direzione di tutte le attività conseguenti.

3. Le procedure di affidamento e realizzazione delle opere saranno espletate dal Comune Capofila, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

4. Il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) di realizzazione degli interventi verrà nominato dal Comune Capofila.

5. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, di direzione lavori, di collaudo, nonché quelli ritenuti indispensabili a supporto dell'attività del Responsabile Unico di Procedimento, verranno conferiti secondo le procedure del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

6. Nel caso di ottenimento del contributo statale, sarà cura del Comune Capofila, intestatario del decreto di assegnazione del contributo, procedere, entro i termini stabiliti dal medesimo decreto, a tutte le procedure necessarie all'esecuzione degli interventi finanziati, nei limiti economici del predetto contributo, in sinergia e condivisione con gli altri Comuni.

7. Ferme restando le modalità di erogazione dei contributi previste dall'art. 1, comma 541, della Legge n. 234/2021, il Comune Capofila, quale soggetto attuatore, dovrà provvedere al pagamento di lavori, forniture,

prestazioni professionali, ecc. alle scadenze stabilite dalle disposizioni nel tempo vigenti nel corso delle diverse fasi di esecuzione delle opere.

#### **Art. 5 - Impegni a carico dei Comuni aderenti**

1. Ciascun Comune partner, aderendo alla presente convenzione, si impegna:
  - a) a sviluppare iniziative sinergiche con gli altri Comuni firmatari;
  - b) a partecipare alle iniziative programmate;
  - c) a fornire tutti i dati e le informazioni in suo possesso, utili al perseguimento delle finalità sopraindicate, nonché a rispondere celermente alle richieste di chiarimenti ed integrazioni che saranno eventualmente avanzate sulla base dell'evoluzione dell'iter istruttorio del bando;
  - d) a porre in essere ogni adempimento necessario affinché, prima della presentazione dell'istanza di contributo, siano formalizzati gli accordi tra i Comuni della convenzione, preventivamente approvati, come previsto dall'art. 42, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, dal Consiglio Comunale di ciascun ente aderente;
  - e) a procedere secondo quanto stabilito dal cronoprogramma delle attività;
  - f) a produrre al Comune Capofila la documentazione dallo stesso richiesta o necessaria alla rendicontazione entro 7 (sette) giorni naturali dal ricevimento della richiesta del Capofila;
  - g) ad assicurare, per quanto di competenza, piena collaborazione al Comune Capofila ai fini dell'assolvimento, secondo le modalità e nei termini prescritti dallo Stato, degli obblighi di rendicontazione finale;
  - h) a rispettare quanto previsto al successivo art. 8 della presente convenzione;
  - i) ad informare, tempestivamente, il Comune Capofila di qualunque circostanza che possa pregiudicare o anche solo ritardare, in tutto o in parte, l'adempimento degli impegni conseguenti alla presentazione della domanda di partecipazione e dei relativi allegati e, in caso di ammissione a contributo, di quanto di competenza in relazione all'esecuzione degli interventi previsti;
  - l) a non recedere dalla presente convenzione fino all'avvenuta realizzazione ed alla completa rendicontazione degli interventi finanziati.
2. Restano in capo ai singoli Comuni aderenti tutte le funzioni e responsabilità individuali previste dalla normativa vigente nelle materie oggetto dell'atto convenzionale qui stipulato.
3. Nel caso di inadempimento alle richieste del Comune Capofila, quest'ultimo dovrà essere ritenuto indenne da qualsiasi responsabilità e conseguenza a riguardo, ed ogni maggior onere e/o aggravio sarà a carico del Comune inadempiente.

#### **Art. 6 - Progettazione degli interventi e delle procedure di gara**

1. Il Comune di GUSSOLA, come Capofila, mediante i propri organi e i propri Responsabili di Servizio, titolari di Posizione Organizzativa, approverà tutti i progetti e adotterà tutti i provvedimenti necessari alla loro realizzazione e gestione, compresi i relativi atti di gestione della spesa e delle entrate, derivate da contributi ottenuti a valere sulle risorse di cui all'art. 1, commi 534 e ss., della Legge n. 234/2021 e s.m.i..
2. I Comuni aderenti, con proprio provvedimento da assumersi da parte dell'organo competente (giunta), prendono atto del progetto esecutivo redatto e approvato dal Comune Capofila.
3. Le opere realizzate dal Comune Capofila nei territori degli altri enti aderenti saranno acquisite, al momento della consegna, nel patrimonio dei rispettivi enti e saranno inventariate nel rispetto della disciplina armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

#### **Art. 7 - Tavolo tecnico-istituzionale**

1. I Comuni aderenti, con la presente convenzione, istituiscono un Tavolo tecnico-istituzionale per l'attuazione del presente accordo, composto dai Sindaci, o loro delegati, e dai Responsabili degli uffici tecnici, o loro delegati, degli enti aderenti alla forma associata.
2. Il Tavolo tecnico-istituzionale è convocato periodicamente e presieduto dal Sindaco del Comune Capofila. Potrà essere convocato anche su richiesta di un singolo Comune.
3. Il Tavolo tecnico-istituzionale opera, di regola, presso il Comune Capofila, ma può essere convocato, con intesa tra i Sindaci, presso uno dei Comuni aderenti.
4. Compete al Tavolo tecnico-istituzionale la trattazione di ogni argomento o questione di comune interesse riferito ai contenuti della convenzione, nonché la definizione di scelte organizzative per una maggior efficacia del procedimento di realizzazione delle opere.

5. Il Tavolo tecnico-istituzionale si esprime, inoltre, in merito alle modalità e ai criteri per il finanziamento di eventuali spese aggiuntive, anche legate all'eventuale insufficienza del contributo statale rispetto ai fabbisogni, per il completamento funzionale delle opere, non coperte dal contributo assegnato.

6. È fatta salva la partecipazione alle riunioni del Tavolo tecnico-istituzionale in modalità telematica.

#### **Art. 8 - Rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie**

1. In caso di ammissione a contributo, quest'ultimo sarà ripartito, per il 50%, in base al numero di abitanti di ogni Comune come indicato in premessa e, per il restante 50%, in base al numero degli enti aderenti.

2. In caso di ammissione a contributo, i Comuni aderenti alla convenzione riconosceranno, al Comune Capofila (Gussola), una quota del finanziamento per sostenere le spese di gestione correlate (assistenza al RUP, incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., assistenza al servizio finanziario/amministrativo, costi di gestione interni), pari al 5% complessivo dell'importo lavori a base di gara di ogni singolo progetto.

3. Ogni eventuale spesa dovrà essere posta a carico del quadro economico di progetto, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni ministeriali.

4. In caso di ottenimento del contributo, il Comune Capofila approverà sia i progetti che i relativi piani finanziari e troverà le risorse per il finanziamento degli interventi solo nell'ambito dei contributi di cui all'art. 1, commi 534 e ss., della Legge n. 234/2021 e s.m.i..

5. Qualora si rendano necessari atti di spesa, trasferimento di risorse o accertamento di entrata su risorse diverse da quelle relative al contributo ottenuto, provenienti dai bilanci o destinate ai bilanci di ciascun ente, i relativi atti dovranno essere adottati senza indugio da parte degli enti convenzionati. La spesa necessaria alla realizzazione dei progetti è definita in sede di candidatura. Eventuali maggiori costi saranno sostenuti dai Comuni aderenti rispetto alla competenza delle opere.

6. In ogni caso, prima di eventuali aumenti in rialzo della spesa da sostenere, sarà convocata una riunione del Tavolo tecnico-istituzionale, che dovrà dare gli indirizzi attuativi al Comune Capofila.

7. Il Comune Capofila, prima di impegnare la gestione associata in qualsiasi spesa che non sia coperta con risorse di cui all'art. 1, commi 534 e ss., della Legge n. 234/2021 e s.m.i. a valere sul bilancio dello Stato o da trasferimenti provenienti da enti terzi, dovrà predisporre un piano finanziario di spesa e chiedere agli enti aderenti interessati di impegnare le somme necessarie.

8. Qualora gli stati di avanzamento nell'erogazione delle risorse da parte del Ministero non fossero sufficienti a garantire la realizzazione delle fasi di progettazione nonché la realizzazione delle opere nel rispetto dei termini prescritti dallo Stato, gli enti qui costituiti si impegnano a riconoscere, a titolo di anticipazione di risorse al Comune Capofila, la somma necessaria, con l'erogazione di dette somme entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte del Comune Capofila. Detta anticipazione sarà restituita, ad opera realizzata, dal Comune Capofila a ciascun partner.

#### **Art. 9 - Recesso**

1. Visto l'oggetto della presente convenzione, non è consentito il recesso dal presente accordo sino alla conclusione naturale degli interventi.

#### **Art. 10 - Rinvii e Foro competente**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme in materia di ordinamento degli enti locali e di contratti pubblici, alle norme del Codice civile applicabili ed alle specifiche disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dell'atto convenzionale qui stipulato.

2. Tutte le controversie derivanti dal presente accordo o comunque ad esso connesse, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile comporre in via amichevole, saranno deferite alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Cremona.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai rispettivi regolamenti emanati in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD)», nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale

*al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, e successive modifiche ed integrazioni.*

2. In ogni caso, dovranno essere osservati il principio di minimizzazione e gli altri principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 12 - Disposizioni finali**

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 della Tabella Allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i., e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i..

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico degli enti sottoscrittori in misura eguale.

3. Gli enti sottoscrittori si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nella presente convenzione, ma ritenuti necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi del progetto.

4. La presente convenzione potrà essere modificata, qualora se ne ravvisasse la necessità, solo previo accordo fra tutti i firmatari e l'adozione di provvedimenti conseguenti.

**Per il Comune di GUSSOLA - Il Sindaco, Stefano Belli Franzini**

**Per il Comune di COMMESSAGGIO - Il Sindaco, Alessandro Sarasini**

**Per il Comune di DOSOLO - Il Sindaco, Pietro Bortolotti**

**Per il Comune di MARTIGNANA DI PO - Il Sindaco, Alessandro Gozzi**

**Per il Comune di POMPONESCO - Il Sindaco, Giuseppe Baruffaldi**

**Per il Comune di RIVAROLO DEL RE ED UNITI - Il Sindaco, Luca Zanichelli**

**Per il Comune di SABBIONETA - Il Sindaco, Marco Pasquali**

**Per il Comune di SAN GIOVANNI IN CROCE - Il Sindaco, Pierguido Asinari**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*